REGOLAMENTO (CEE) N. 2029/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1680/78 per quanto riguarda l'adeguamento della restituzione all'esportazione di malto di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2727/75 prevede che la campagna cerealicola inizia ormai il 1° luglio e che, in mancanza dell'indennità di fine campagna, l'adeguamento della restituzione fissata in anticipo per un'esportazione effettuata durante i primi 3 mesi della campagna di malto immagazzinato alla fine della campagna o fabbricato a partire da orzo immagazzinato a tale data viene effettuato in funzione del prezzo d'entrata in vigore nell'ultimo mese di quast'ultima campagna ; che occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1680/78 della Commissione (3) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1680/78 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle scorte di malto o d'orzo esistenti alla fine della campagna per la quale non è stata fissata, per tali prodotti, l'indennità di compensazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e che sono esportati sotto forma di malto nei primi tre mesi della campagna successiva con un titolo che implica una restituzione fissata in anticipo prima dal 1° luglio.

2. Il giorno da prendere in considerazione per la data dell'esportazione è quello in cui avviene l'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (1).

(1) GU n. L 348 del 13. 12. 1980, pag. 1. »

2. Nell'articolo 2 la data « 31 luglio » è sostituita dalla data « 30 giugno ».

3. Nell'articolo 3, paragrafo 1, i termini « mese di agosto » sono sostituiti da « mese di luglio » e la data « 31 luglio » è sostituita dalla data « 30 giugno ».

4. Il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente titolo :

« Informazioni minime da fornire all'atto della compilazione della dichiarazione delle scorte di malto o di orzo esistenti alla data del 30 giugno ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 193 del 18. 7. 1978, pag. 10.